REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1472 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2015

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo n. 10 su Cipro dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ([1]),

visto il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione ([2]), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 866/2004 contiene un elenco dei punti di attraversamento ai quali persone e merci possono attraversare la linea che separa le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali esso non esercita un controllo effettivo.

(2) In seguito a un accordo sull'apertura di nuovi punti di attraversamento a Deryneia e Lefka-Apliki, è necessario modificare l'allegato I.

(3) Il governo della Repubblica di Cipro ha accettato detta modifica.

(4) La Camera di commercio turco-cipriota è stata consultata in merito alla questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 866/2004 è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO I*

Elenco dei punti di attraversamento di cui all'articolo 2, paragrafo 4

— Agios Dhometios

— Astromeritis — Zodhia

— Kato Pyrgos — Karavostasi

— Kato Pyrgos — Kokkina

— Kokkina — Pachyammos

— Ledra Palace

— Ledra Street

— Lefka-Apliki

— Deryneia».

([1]) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 955.
([2]) GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER